DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 1984

che fissa gli importi massimi per la gara indetta in virtù del regolamento (CEE) n. 1401/84 relativa alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare

(84/324/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1557/84 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 1401/84 della Commissione, del 18 maggio 1984, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare (3), è stata indetta una gara per la fornitura di 8 306 tonnellate di latte scremato in polvere, destinate a taluni paesi terzi e organismi beneficiari ;

considerando che l'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1354/83 della Commissione, del 17 maggio 1983, recante modalità generali di mobilitazione e di fornitura di latte scremato in polvere, di burro e di butteroil a titolo di aiuto alimentare (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 1886/83 (5), prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute, sia fissato per ciascuna partita o parte di partita, nel caso di cui all'articolo 11, paragrafo 3, terzo comma, un importo massimo o si decida di non dar seguito alla gara ;

considerando che, in base alle offerte ricevute, è opportuno fissare gli importi ai livelli sotto indicati ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Gli importi massimi da prendere in considerazione ai fini dalla gara indetta in virtù del regolamento (CEE) n. 1401/84 sono fissato come segue :

— Partita C :	685 959	ECU (D)
— Partita F :	14 420	ECU (D)
— Partita H :	1 171 013	ECU (D)
— Partita I :	8 372	ECU (NL)
— Partita K :	1 651 694	ECU (IRL)
	829 051	ECU (D)
	829 346	ECU (D)
— Partita L	867 927	ECU (IRL)
— Partita M	1 301 891	ECU (IRL)
— Partita O	793 277	ECU (D)
— Partita Q	350 151	ECU (D)
— Partita R	3 303 388	ECU (IRL)

Per quanto concerne la partita N non si dà seguito alla gara.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 150 del 6. 6. 1984, pag. 6.
(3) GU n. L 137 del 23. 5. 1984, pag. 15.
(4) GU n. L 142 dell'1. 6. 1983, pag. 1.
(5) GU n. L 187 del 12. 7. 1983, pag. 29.